TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO A)

Art. 30

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa con le modalita' di cui all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (81) (84) L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2023, non più in vigore dal 26 novembre 2024 · versione 82

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Parte	II — Voci di spesa
Titolo	II — Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
Capo	III — Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Sezione	II — Notificazioni a richiesta dell'ufficio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(81) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(84) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-a/art-30-anticipazioni-forfettarie-dai-privati-all-erario-nel-processo-civile/versione/82

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it